

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati Sede Territoriale di Palermo -
A.N.F.E. Palermo APS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di marzo, è costituita l'associazione del Terzo Settore denominata Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati – Palermo APS, più brevemente **A.N.F.E. Palermo - APS**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, l'associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha sede sociale e legale in via Ausonia n. 122 90146 Palermo

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando iscritto.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione ANFE Palermo APS, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce all'Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati - ANFE fondata nel 1947 e riconosciuta Ente Morale nel 1968 con decreto del Presidente della Repubblica n°658 del 12/02/68 con sede legale in Roma, via Federico Cesi n. 44; l'ANFE APS Palermo ne condivide in pieno gli scopi, le finalità e il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalla normativa vigente.

L'Associazione ANFE Palermo APS, operante nel territorio provinciale, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANFE ne risulta affiliata. In relazione all'uso del nome, loghi e marchi dell'ANFE, l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi dell'ANFE impegnandosi al suo pieno rispetto.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività previste dall'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare attenzione ai punti d – g – i – r del citato articolo.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:

- 1) sviluppare iniziative atte a mantenere e rinsaldare i legami tra l'Italia ed i cittadini emigrati, le loro famiglie e i loro discendenti, al fine di valorizzare il senso dell'identità italiana e rispondere al loro bisogno di radici;
- 2) assistere i migranti e le loro famiglie nella tutela dei loro diritti e dei loro interessi in Italia e nei Paesi di migrazione, nonché tutti coloro che rimpatriano;
- 3) assistere, altresì, le popolazioni immigrate, i nomadi, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati politici nonché tutti coloro che arrivano in Italia per motivi di lavoro, salute, studio;
- 4) facilitare la preparazione degli emigrati e degli immigrati, sia in Italia che all'estero, dal punto di vista professionale, culturale e psicologico per garantire e migliorare l'inserimento degli stessi e delle loro

BS

famiglie in tutte le espressioni della vita sociale, culturale, economica, politica e ricreativa nel nuovo contesto ambientale e contribuire al pieno affermarsi della loro personalità nei paesi di migrazione;

5) organizzare corsi di formazione, specializzazione, seminari del servizio sociale professionale e del servizio volontario;

6) attuare corsi di formazione e alta formazione nei vari comparti sociali ed economici per le persone disabili, le persone in situazione di disagio sociale, gli inoccupati, i disoccupati, i detenuti, i detenuti minori, le donne, i soggetti con disoccupazione intellettuale, i minori soggetti a obbligo di istruzione e formazione nonché per ogni altro soggetto che, ai sensi della normativa vigente, sia destinatario di corsi di formazione e attuare altresì corsi di formazione continua e permanente nonché corsi di formazione in ambito sanitario e agricolo;

7) attivare corsi e seminari di specializzazione, di aggiornamento, di perfezionamento degli operatori scolastici, anche per il sostegno e per il recupero dei soggetti disabili;

8) svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione;

9) concorrere, sia direttamente sia attraverso la costituzione di cooperative sociali, e in ogni caso con gli strumenti previsti dalle norme vigenti, all'organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali volti a promuovere e garantire l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la coesione sociale e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione, attivando a tal fine servizi e interventi di supporto in favore delle persone, di qualsiasi nazionalità, in stato di bisogno e in particolare, a titolo esemplificativo, in favore degli emigrati, degli immigrati e dei rimpatriati, dei soggetti disabili o non autosufficienti e dei familiari con essi conviventi, degli anziani e dei familiari conviventi di persone anziane non autosufficienti, dei minori, delle persone a rischio di esclusione sociale o con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e del mercato del lavoro;

10) promuovere la cultura della cittadinanza sociale e dell'integrazione, nonché il dialogo interculturale tra i popoli;

11) promuovere progetti di cooperazione nazionale e internazionale finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità italiane residenti all'estero, sia delle stesse comunità dei paesi esteri, e contribuire nello stesso tempo alla diffusione della lingua e della cultura italiana;

12) assegnare, in esito a procedure concorsuali, borse di studio, nonché promuovere e gestire tirocini formativi e organizzare, previo accordo con istituti universitari e/o con imprese pubbliche e/o private stage in Italia e all'estero;

13) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alte studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

14) fondare, promuovere e gestire Università telematiche e non, aperte, agli emigrati, emigranti, immigrati e alle loro famiglie; promuovere e sostenere ogni iniziativa nel campo dell'innovazione; attivare convenzioni e gestire poli didattici di università italiane e straniere.

15) promuovere progetti e centri di ricerca in collaborazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, istituzioni e aziende sia pubbliche che private;

16) l'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i., attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale,



- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, whatsapp o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Agli associati che siano enti del terzo settore sono attribuiti 0,75 voti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere non più di tre deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede Ordinaria:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

in sede Straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno due ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per sette giorni, dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dalla Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante

RS

legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione. Nel suo seno il Presidente nomina un vice Presidente e un Tesoriere-Segretario.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di Controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i.

La scelta dei componenti l'organo di Controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i.

L'organo di Revisione è nominato dall'Assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di Revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di Revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: su richiesta scritta al Presidente, che li mette a disposizione dei richiedenti entro e non oltre sette giorni dalla richiesta.

ART. 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il primo Consiglio Direttivo eletto, giusta delibera dell'assemblea del 29 marzo 2023, durerà in carica cinque anni e si compone di cinque membri, nelle persone di:

Presidente - Salvatore Bendici nato a Salemi (TP) il 15/05/1983 - CF BNDSVT83E15H700H

Vice Presidente – Gavino Nuzzo nato a Camposano (NA) il 22/12/1966 – CF NZZGVN66T22B565Q

Segretario – Antonino Bendici nato a Salemi (TP) il 30/07/1984 – CF BNDNNN84L30H700S

Tesoriere - Giuseppe Analdi nato a Salemi (TP) il 04/12/1979 – CF NSLGPP79T04H700K

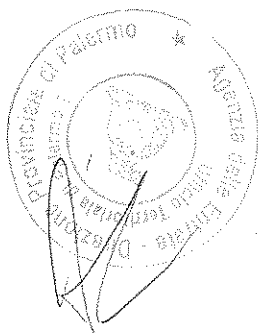
Consigliere – Michele Nuzzo nato a Napoli (NA) il 03/03/1997 – CF NZZMHL97C03F8390

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato dall'Assemblea ANFE Palermo APS nella seduta del 29/03/2023 la quale forma parte integrante del presente atto.

IL PRESIDENTE



Ministero delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo	
Ufficio Territoriale di Palermo I	
Registrato il	13/04/2023 al n. 914 serie 3
Pagato €	508.118
Cedolare Secca	☐